



COMUNE DI GORLAGO

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE**

**(Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 12/06/2008)
(Modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 26/09/2011)**

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – COMPETENZE
- ART. 3 – RESPONSABILITA'
- ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

- ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

CAPO III FERETRI

- ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
- ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI
- ART. 10 – FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
- ART. 11 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 12 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI
- ART. 13 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
- ART. 14 – TRASPORTI FUNEBRI ALL'INTERNO DEL COMUNE
- ART. 15 – TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 16 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
- ART. 17 – TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
- ART. 18 – TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO
- ART. 19 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI
- ART. 20 – RITI RELIGIOSI

TITOLO II

CAPO I CIMITERO

- ART. 21 – UBICAZIONE
- ART. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA
- ART. 23 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
- ART. 24 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 26 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 27 – INUMAZIONE/CIPPO
- ART. 28 – TUMULAZIONE
- ART. 29 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 30 – ESUMAZIONI
- ART. 31 – ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 32 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 33 – ESTUMULAZIONI
- ART. 34 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 35 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 36 – OGGETTI DA RECUPERARE
- ART. 37 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO V CREMAZIONE

- ART. 38 – IMPIANTO CREMATORIO
- ART. 39 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA CREMAZIONE
- ART. 40 – URNE CINERARIE
- ART. 41 – DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

- ART. 42 – GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO
- ART. 43 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO
- ART. 44 – DIVIETI SPECIALI
- ART. 45 – RITI FUNEBRI
- ART. 46 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
- ART. 47 – MATERIALE ORNAMENTALE

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI E MANUTENZIONE

- ART. 48 – TIPOLOGIE DI CONCESSIONI
- ART. 49 – DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 50 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA
- ART. 51 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI, NICCHIE CINERARIE E FOSSE INUMAZIONE
- ART. 52 – MANUTENZIONE

CAPO II MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- ART. 53 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 54 – RINUNCIA
- ART. 55 – DECADENZA
- ART. 56 – REVOCA
- ART. 57 – ESTINZIONE

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART. 58 – ACCESSO AL CIMITERO
- ART. 59 – AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI
- ART. 60 – RESPONSABILITA'
- ART. 61 – RECINZIONE AREE- MATERIALI DI SCAVO
- ART. 62 – INTRODUZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI
- ART. 63 – ORARIO DI LAVORO
- ART. 64 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
- ART. 65 – VIGILANZA
- ART. 66 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

- ART. 67 – FUNZIONI – LICENZA
- ART. 68 – DIVIETI

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 69 – MAPPA
- ART. 70 – ANNOTAZIONI IN MAPPA
- ART. 71 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI
- ART. 72 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 73 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
- ART. 74 – CAUTELE
- ART. 75 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA
- ART. 76 – CONCESSIONI PREGRESSE
- ART. 77 – TARIFFE
- ART. 78 – NORMA FINALE E DI RINVIO
- ART. 79 – ENTRATA IN VIGORE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

__DPR 10 settembre 1999, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990

__Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004

__Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L.R. n. 22/2003

__Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n. 130/2001

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) ai trasporti funebri;
- c) alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- d) alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) alla cremazione ed, in genere, quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei Responsabili dei Servizi, individuati ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, e dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Ai fini del presente regolamento:

- a) il Responsabile del Servizio Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, gli spazi, ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali;
- b) l'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;
- c) il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali, per la regolazione e per le operazioni amministrative di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:

- a) la raccolta e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
 - b) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
 - c) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 2 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Gorlago che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai Servizi Sociali comunali
2. Tutti gli altri servizi sono a titolo oneroso sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, su supporto cartaceo, il registro di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti, in apposita bacheca situata all'ingresso del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE -OBITORIO

Art. 6 – Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e al deposito mortuario, in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco in caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 7 art. 41 del R.R. n. 6/2004.

3. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso al deposito di osservazione comunale, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile e previo versamento della relativa tariffa.

4. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone non addette al servizio.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'ASL.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se la salma risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri

1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

Art.9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito le disposizioni di cui all'art. 18 e all'allegato 3 del R. R. 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai Servizi Sociali Comunali.

Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma contenuta.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Art. 13 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. In tutti i casi l'Ufficiale dello Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 14 – Trasporti funebri all'interno del Comune

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n. 285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004.

Art. 15 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei casi secondo quanto previsto all'art. 4 comma 1 lett. c) del presente regolamento.

Art. 16- Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art. 13 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel R.R. n. 6/2004).
7. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 17 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 18 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 19 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'Estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Art. 20 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa (art.13 comma 2).

TITOLO II

CAPO I CIMITERO

Art. 21 – Ubicazione

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale.

Art. 22 – Disposizioni generali - vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale.
4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.
5. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 23 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:
 - a) persone decedute nel territorio del Comune di Gorlago qualunque ne fosse in vita la residenza,
 - b) persone ovunque decedute ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Gorlago
 - c) nati morti e prodotti del concepimento i cui genitori siano residenti nel Comune di Gorlago;
 - d) aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Cimitero comunale;
 - e) persone nate nel Comune di Gorlago;
 - f) persone domiciliate fuori dal Comune di Gorlago ma che vi hanno avuto la residenza in vita per almeno un decennio;

- g) persone il cui coniuge risulta già sepolto nel cimitero comunale,
 - h) persone che hanno genitori o figli residenti e/o tumulati nel Cimitero comunale;
 - i) persone ospitate presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Gorlago.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.
 3. E' vietato spostare le salme all'interno del cimitero, ad eccezione delle salme aventi diritto a collocazione in sepoltura privata o per ricongiunzione familiare e salvo specifiche esigenze dell'Amministrazione.
 4. Nel caso di rescissione della concessione per collocazione in sepolture private, nessun rimborso è dovuto da parte del Comune che rientra in possesso della sepoltura lasciata libera.

Art. 24 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004, sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

**CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO
REGOLATORE CIMITERIALE**

Art. 25 – Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R. n. 285/1990.
4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 26 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.

**CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Art. 27 – Inumazione/Cippo

1. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione, l'inumazione stessa è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
2. Dette sepolture sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.
3. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il cippo sarà posto a cura del seppellitore subito dopo coperta la fossa e poi ne curerà l'assetto fino alla costipazione del terreno.
4. Sulle sepolture è permesso il collocamento a cura dei familiari, di lapidi verticali o piccoli monumenti previa autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico. Tali piccoli monumenti o lapidi, dovranno essere contenuti nelle dimensioni di cm. 50 di larghezza per cm. 100 di altezza. E' pure consentito deporre fiori e coltivare piccole aiuole, che non dovranno eccedere la superficie della fossa. Non è ammessa la collocazione di piante e di arbusti superiori al metro di altezza.
5. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
- 6 Nel caso di inadempienza, di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 el D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo.

Art. 28 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in manufatti realizzati nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali. Dette sepolture sono cedute complete di tavolato di tamponamento intonacato e di lastra marmorea. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni sono a carico dei parenti e non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dal Comune. E' vietata la posa di oggetti fissi e mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm. così come scritte e fotografie non riferite al defunto per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.

3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.

4. I manufatti utilizzati per le tumulazioni devono essere conformi ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 art. 16 R.R. n. 6 /2004.

5. Le tumulazioni in manufatti privati già esistenti e che non rispettano i requisiti di cui al precedente comma 4, potranno essere autorizzate solo qualora siano garantite le condizioni di cui al comma 9 art. 16 R.R. n.6/2004 e il concessionario si sia impegnato a provvedere ai necessari adeguamenti entro 10 anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

6. Nel caso di manufatti non in regola, saranno consentite unicamente operazioni di estumulazione.

Art. 29 – Tumulazioni provvisorie

1. E' possibile, su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che chiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba privata, fino alla sua agibilità,
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Settore Tecnico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè, sia inferiore a dodici mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di diciotto mesi;

4) il canone di utilizzo è calcolato mensilmente con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione.. Le frazioni del mese sono computate come mese intero;

5. scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva destinazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

6. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe, loculi definitivi o urne cinerarie previo pagamento dei relativi diritti.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30 – Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6 /2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.

2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 31 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze.

3. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.

4. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali sono:

a) trasferimento in campo di mineralizzazione. E' consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa di mineralizzazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n.6 /2004;

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 24 del presente regolamento.

5. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio alla cremazione.

6. E' esclusa la legittimità di collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 32 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;

b) trasporto in sepoltura privata;

c) cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria;

3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

4. Le esumazioni straordinarie, di cui al comma 1 lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 24 del presente regolamento e sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza. Tale autorizzazione prevede:

a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;

b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;

c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

Art. 33 – Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 34 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.

2. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.

3. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze.

4. I soggetti di cui all'art. 24 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali sono:

a) trasferimento in campo di mineralizzazione. E' consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante

Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;

c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 24 del presente regolamento.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio alla cremazione.

Art. 35 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione.

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione del caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 32 del presente regolamento.

Art.36 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso al Responsabile del Servizio di Custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore Tecnico che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 37 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero

o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti alla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del Settore Tecnico.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 38 – Impianto Crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. 285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

Art. 39 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui alla Legge n. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia dall'Ufficiale dello Stato Civile.

3. Il Comune può disporre la cremazione, previa comunicazione ai parenti più prossimi, dei resti mortali dei cadaveri riesumati dopo la scadenza della concessione di loculi o tombe ai sensi dell'art. 31 comma 5 del presente regolamento.

Art. 40 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura ai sensi dell'art. 16 comma 3 R. R. n. 6/2004.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel Campo delle Rimembranze.

Art. 41 – Dispersione e affidamento delle ceneri.

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna di affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R.m 6/2004 artt. 13 e 14.

CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 42 – Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari esposti all'ingresso del cimitero, fissati mediante apposita ordinanza.

Art. 43 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' inoltre vietato:

a) introdurre cani (salvo che si tratti di caniguia per non vedenti) o altri animali;

b) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 44 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre oggetti irriverenti;

c) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione

f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente;

l) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

m) esercitare qualsiasi attività commerciale;

n) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Contabilità e Finanze:

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 45 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso.

Art. 46 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi se avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali li faranno togliere o sradicare e si provvederà per la loro distruzione.

2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa senza invadere altre tombe e i passaggi attigui.

3. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie, ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte.

4. Non è ammessa la collocazione a terra di vasi lungo i corridoi di distribuzione dei loculi individuali.

Art. 47 – Materiale ornamentale

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati da Responsabile del Servizio Tecnico, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, pubblicata all'ingresso del cimitero o pubblicata all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti agli artt. 36 e 37 del presente regolamento in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI E MANUTENZIONE

Art. 48 – Tipologie di concessioni

1. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l'uso di manufatti costruiti dal Comune e riguardano:

- a) loculi individuali
- b) loculi interrati a 3 posti;
- c) tombe di famiglia a più posti;
- d) ossari individuali;
- e) ossari di famiglia;
- f) nicchie cinerarie;

nonché le concessioni di aree per inumazione e per la costruzione di cappelle di famiglia.

2. Ogni concessione deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione deve indicare:

- a) il numero dei posti assegnati;
- b) la durata;
- c) il concessionario con i relativi dati anagrafici, i dati dei soggetti ulteriormente destinati ad essere accolti che non hanno vincoli di parentela con il concessionario. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del Cimitero di Gorlago in più posti;

3. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni di cui all'apposito tariffario.

4. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali saranno stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 49 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del R.R. n. 6/2004.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le cappelle e le tombe di famiglia;
- b) in 30 anni per gli ossari individuali e di famiglia
- c) in 30 anni per le nicchie cinerarie
- d) in 30 anni per i loculi individuali
- e) in 30 anni per i loculi interrati a 3 posti
- f) in 10 anni per le inumazioni

3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, la facoltà di rinnovo è regolamentata dai successivi articoli.

Art. 50 – Modalità di concessione di cappelle e tombe di famiglia

1. La concessione di cappelle e tombe di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia, può essere fatta a favore di:

- a) una famiglia;
- b) più famiglie;
- c) enti, associazioni, fondazioni.

2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia e/o Associazione.

3. La durata della concessione per cappelle e tombe di famiglia è di 99 anni.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 24 del R.R.n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta,

in qualunque grado;

- dai collaterali ed affini fino al 2° grado;

- dal coniuge;

- dal convivente se autorizzato dal concessionario con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000.

5. Nella cappella e/o tomba di famiglia hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma, e/o i soggetti eventualmente indicati dal concessionario nell'atto di concessione stesso, o in atto successivo.

6. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.

7. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella e/o tomba. E' tuttavia possibile, verificato il

completamento dei posti a disposizione e decorsi i termini minimi di legge (20 anni), richiedere l'estumulazione di salme e di resti mortali per fare posto ad altre salme, a resti mortali e a ceneri.

Modalità, autorizzazioni e scadenze sono regolate dagli artt. 49, 35, 32, 29 del presente regolamento.

L'esercizio di tale facoltà comporta la stipula di un nuovo atto di concessione, che sostituisce il precedente, sia in presenza dell'originaria concessione c.d. perpetua (ante 10 febbraio 1976) che di concessione a tempo determinato.

Per l'esercizio di tale facoltà è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale".

8. Sulle tombe di famiglia è permessa la posa di statue e/o monumenti funebri di altezza non superiore a cm. 160. Dette opere devono essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere elaborati grafici e descrittivi in numero sufficiente in modo da individuare ed illustrare esaurientemente i manufatti da assentire.

9. La concessione delle cappelle e o tombe di famiglia non può essere trasferita a terzi.

Art. 51 – Modalità di concessione:

- fosse ad inumazione

1. Le fosse sono concesse per 10 anni. La concessione è rinnovabile per anni 5 dietro il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

2. La richiesta di rinnovo deve essere presentata agli Uffici comunali. In mancanza di richiesta di rinnovo della concessione, la salma verrà estumulata d'ufficio ed i resti verranno posti nell'ossario comune o a richiesta in ossario individuale.

- loculi individuali.

1. I loculi individuali sono capaci di un solo feretro e il diritto di sepoltura è limitato alla salma della persona deceduta per la quale viene stipulata la concessione. Nel loculo, possono essere altresì collocati, in relazione alla

capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie di persone legate al defunto in relazione alla parentela di cui al comma 4 art. 50 del presente regolamento: può altresì essere collocata un'urna cineraria; tali collocazioni, seguono la scadenza della concessione del loculo in cui vengono deposte.

2. Nelle campate in superficie è vietata la concessione di loculi a beneficiari in vita, ad eccezione, ai sensi dell'art. 25 comma 2 R.R. n.6/2004, del caso di coniuge superstite, relativamente al loculo immediatamente sottostante o posto a fianco di quello contenente la salma del coniuge defunto.

3. Al momento del decesso del beneficiario di cui al comma precedente, verrà regolata la differenza del prezzo di concessione trentennale di tumulazione, secondo le tariffe vigenti al momento del decesso, in ragione degli anni decorsi senza che il loculo venisse occupato. Si considera anno intero il periodo superiore ai sei mesi.

4. Il diritto di concessione ha durata di anni 30 dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è concesso.

5. La concessione è rinnovabile per anni 10 dietro il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. E' consentito un ulteriore rinnovo decennale alla scadenza del primo sempre dietro versamento della tariffa in vigore al momento della richiesta.

6. La richiesta di rinnovo deve essere presentata agli Uffici comunali. In mancanza di richiesta di rinnovo della concessione, la salma verrà estumulata d'ufficio ed i resti verranno posti nell'ossario comune o a richiesta in ossario individuale.

7. Alla scadenza dei termini contrattuali il Comune rientrerà in possesso del loculo.

8. L'assegnazione avviene, rispettando l'ordine cronologico di richiesta, seguendo l'ordine numerico progressivo dall'alto verso il basso. Eccezionalmente, in caso di defunto con familiare portatore di handicap, viene data la possibilità di scelta della collocazione della salma partendo dal basso verso l'alto della colonna in corso di occupazione.

- loculi interrati a tre posti

1. Le concessioni in essere per i loculi interrati a tre posti hanno durata trentennale dalla data di stipulazione del contratto. L'estumulazione delle salme ospitate nei loculi sotterranei avverrà in unica soluzione per tutta la stecca interessata dall'operazione, una volta occupati i tre loculi sovrapposti e decorsi trent'anni dall'ultima tumulazione, salvo proroga di 10 anni.

- ossari individuali

1. Gli ossari individuali sono capaci dei resti di una sola salma.

2. La durata della concessione per gli ossari individuali è di anni 30 dietro versamento della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto. La concessione è rinnovabile per anni 10 dietro il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo

3. Alla scadenza dei termini contrattuali il Comune rientrerà in possesso dell'ossario e i resti verranno deposti nell'ossario comune.

- ossari di famiglia

1. Nell'ossario di famiglia possono essere raccolti i resti di più defunti sino al completamento della capienza del manufatto.
2. La durata della concessione per gli ossari di famiglia, ubicati nella fila A della campata 7 dei loculi in superficie, è di anni 30 dietro versamento della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto. La concessione è rinnovabile per anni 10 dietro il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo
3. Alla scadenza dei termini contrattuali il Comune rientrerà in possesso dell'ossario di famiglia e i resti verranno depositi nell'ossario comune.

- nicchie cinerarie

1. Le nicchie cinerarie sono capaci delle ceneri di una sola salma
2. Nelle campate in superficie è vietata la concessione di nicchie a beneficiari in vita, ad eccezione, ai sensi dell'art. 25 comma 2 R.R. n.6/2004, del caso di coniuge superstite, relativamente alla nicchia immediatamente sottostante o posta a fianco di quella contenente le ceneri del coniuge defunto,
3. La durata della concessione è di anni 30 dietro versamento della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto. La concessione è rinnovabile per anni 10 dietro il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo
4. Alla scadenza dei termini contrattuali il Comune rientrerà in possesso della nicchia cineraria e le ceneri verranno disperse nel Campo delle Rimembranze.

Art. 52 – Manutenzione

Tutte le spese di manutenzione dei loculi, delle tombe e cappelle di famiglia, ossari e nicchie cinerarie, sono in solido a carico dei privati concessionari. Il mancato intervento di manutenzione entro i termini stabiliti con ordinanza del Sindaco comporta il diritto immediato per il Comune di rientrare in pieno possesso ed uso della concessione e delle relative opere murarie.

CAPO II

MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 53 – Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca;
 - d) estinzione

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 54 – Rinuncia

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 24 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 55 – Decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura non sia stata occupata, poiché il cadavere, le ceneri o i resti per i quali era stata richiesta risultino collocati altrove;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal Servizio Tecnico Comunale;
 - e) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.

Art. 56 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale almeno 60 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dei precedenti artt. 50 e 51, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in

quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del R.R. n. 6/2004

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario/cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 58 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni, cappelle e tombe gli interessati debbono far predisporre idonei elaborati tecnici progettuali, ottenere preliminarmente benestare comunale e, per l'esecuzione, valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Per la realizzazione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune. Per le semplici riparazioni e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà effettuare preventiva comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 59 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, laddove modificate, di quelle contenute nell'allegato 2 del R. R. n. 6/2004, nonché di quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri che possono essere accolti nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi, e similari di dimensioni e caratteristiche compatibili con il luogo.

Art. 60 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 61 – Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 62 – Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purché di dimensioni e caratteristiche compatibili con il Cimitero, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 63 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari

esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 64--Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nei 7 giorni precedenti e nei 7 successivi il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno dei cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 65--Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 66-- Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
4. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 67 – Funzioni - licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004.

Art. 68 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69 – Mappa

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Art. 70 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 71 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 72 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Quanto sopra tenendo presente che le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, e che non possono comunque avere durata superiore a 99 anni come disposto dall' art. 25, 1° comma del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 74 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 75 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria individuato nel Responsabile del Servizio Contabilità e Finanze, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 76 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 77 – Tariffe

1. Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso il Cimitero di Gorgoglio sono deliberate e periodicamente aggiornate o variate con deliberazione della Giunta Comunale, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso.

Art. 78 – Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), nonché alle norme regionali ed in particolare alla L.R. 11 novembre 2003, n. 22 (1° Suppl. ord. al B.U.R.L. n. 47 del 21 novembre 2003) e al Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (1° Suppl. ord. al B.U.R.L. n. 46 del 12 novembre 2004).

Art. 79 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 agosto 2008.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Comunale.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il cimitero comunale.

ALLEGATI

Allegato a): D.P.R. 10.09.1990, n. 285: Regolamento di Polizia Mortuaria;

Allegato b): Legge regionale 11 novembre 2003, n. 22;

Allegato c): Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6.

